

DDG

Oggetto:
Aggiornamento
regolamentazione smart
working ai sensi dell'art.
263, comma 1, del D.L.
19 maggio 2020 n. 34,
convertito con L. 17
luglio 2020 n. 77, come
da ultimo modificato per
effetto del D.L. 30 aprile
2021 n. 56

Decreto Direttoriale

Il Direttore Generale

Visto l'art. 10, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, avente ad oggetto *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19."*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, con cui lo stato di emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021;

Dato atto che nel richiamato Decreto Legge, all'articolo 1, comma 1, si dispone *"Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35."*;

Ricordato quanto dispone il D.P.C.M. 2 marzo 2021, richiamato nella disposizione normativa citata da ultimo;

Ricordato, in particolare, che l'art. 6 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 dispone, tra l'altro: *"Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di

**Ripartizione del
Personale**

Dirigente
Federica Nuzzi

Responsabile Ufficio
Carlo Gambucci

norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.”;

Visto l'art. 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, come da ultimo modificato per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103 del 30 aprile 2021 ed entrato in vigore in pari data, il quale dispone “*Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi....”;*

Visto il D.R. 515 del 30.3.2021 con cui è stato approvato un aggiornamento del Protocollo di gestione della fase 2 e 3 dell'emergenza sanitaria Covid-19, originariamente approvato con D.R. 756 del 8.5.2020, con decorrenza 12 aprile 2021, in cui, in materia di organizzazione del lavoro negli uffici, si rinvia all'“Aggiornamento Piano delle attività fase 3 (da settembre 2020)” di cui al D.R. n. 1570 del 14.9.2020, nell'ambito del quale viene ribadito l'esigenza di garantire l'adeguato distanziamento;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nel “*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici*”, emanato con prot. n. 25235 – P del 15.4.2021, indica come “*Distanza “Droplet” - ovvero misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria – la distanza di 2,25 metri;*

Ritenuto necessario, fino al perdurare dello stato di emergenza, garantire il ricorso al lavoro agile anche quale strumento di contrasto alla diffusione del virus, senza che ciò arrechi pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dei servizi erogati;

Dato atto che il D.D.G. 62/2021, avente ad oggetto *“Aggiornamento regolamentazione smart working a seguito della proroga del D.M. 19 ottobre 2020 ad opera del D.M. 20 gennaio 2021”*, ha efficacia fino al 30 aprile 2021;

Considerato che questa Amministrazione ha deciso di non adottare entro il 31 gennaio 2021 il POLA ai sensi dell’art. 14 della L. 124/2015 - come da ultimo modificato dall’ art. 263, comma 4-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall’art. 1, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103 del 30 aprile 2021 ed entrato in vigore in pari data - pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, *“In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”*;

Stante l’esigenza di garantire una regolamentazione del lavoro agile in linea con le previsioni normative sopra richiamate e strumentale a garantire negli uffici il rispetto di un distanziamento idoneo a scongiurare la diffusione del virus, nelle more dell’adozione di un atto regolamentare idoneo a disciplinare il ricorso al lavoro agile a regime;

Decreta

Art. 1 – Nel rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa, fino al 31 dicembre 2021, il Responsabile di ogni Struttura (ovvero per i Dipartimenti/Centri il Direttore, per l’Amministrazione Centrale il Dirigente e, in caso di mancanza, il Direttore Generale), senza pregiudizio alla regolarità, continuità, efficienza e tempestività dei servizi di competenza, autorizza il lavoro agile ad almeno il 15% del personale assegnato, che ne faccia richiesta, ove lo stesso sia impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità, fino ad un massimo di 12 giorni al mese; tale limite potrà essere derogato per preminenti esigenze di garanzia del rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale, per esigenze di tutela dei lavoratori fragili, per esigenze organizzative connesse a lavori di manutenzione straordinaria e in caso di applicazione di disposizioni normative vigenti che prevedano in specifiche ipotesi il diritto al lavoro agile.

Nella definizione della turnazione in lavoro agile sarà riconosciuta priorità, con il seguente ordine di precedenza, alle seguenti categorie di persone:

- a.** Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero i lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;

- b.** dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della Legge 104/92, ovvero categorie protette ai sensi della Legge 68/99;
- c.** soggetti affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ovvero soggetti con situazioni fisiologiche particolari (es: stato di gravidanza) o definite a rischio;
- d.** soggetti conviventi con familiari affetti da patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio ovvero con familiari ultrasessantenni;
- e.** soggetti sui quali grava la cura dei figli in caso di chiusura di asili nido e scuole fino alla secondaria di primo grado;
- f.** soggetti che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro o che risiedono a più di 30 km di distanza dalla sede di lavoro.

Art. 2 – Il Responsabile della Struttura potrà comunque autorizzare lo smart working al personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità, ovvero assegnare momentaneamente il personale impiegato in attività non espletabili in modalità agile ad attività che lo sono e, conseguentemente, autorizzare lo smart working, nei seguenti casi:

- Dipendente convivente di un caso positivo, ove non sia posto in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dall'autorità sanitaria competente e finché perdura la convivenza con soggetto positivo;
- Dipendente caso sospetto asintomatico o paucisintomatico in attesa di accertamento e fino agli esiti dello stesso;
- Dipendente convivente con caso sospetto in attesa di accertamento, finché perdura la convivenza e non pervengano gli esiti dell'accertamento.

Art. 3 – La valutazione dell'espletabilità in modalità agile dell'attività lavorativa viene demandata al Responsabile della Struttura, in conformità con quanto disposto con D.D.G. n. 60 del 10.03.2020.

Art. 4 - Per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento, vengono confermate le disposizioni di cui al D.D.G. 113 del 29 giugno 2020, al D.D.G. 95 del 4 giugno 2020 e al D.D.G. 73 del 3 aprile 2020 in materia di *smart working* in forma semplificata di cui agli artt. 87 del D.L. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, e 263 del D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020.

Art. 5 – Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità ed urgenza, ha efficacia fino al 31 dicembre 2021, ed è emanato per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti cautelativi emanati dalle Autorità competenti; potrà essere

oggetto di modifiche ovvero di proroga a seguito del variare delle disposizioni delle autorità competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Vivolo

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



